



COMUNE di MAGNAGO SUAP

Piazza Italia n 3 - tel. 0331-306500 - fax 0331-309336

suap.magnago.mi@legalmail.it

Ricevimento al pubblico: Giovedì dalle 16.00 alle 18.30

Regolamento e programmazione Settore somministrazione alimenti e bevande

Progettazione comunale interna: Responsabile Rag. William Viola:

Assistenza: **Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.**
formazione - consulenza - management - suap - pianificazione urbanistica-commerciale

INDICE

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 5
Art. 2 – Finalità	pag. 5
Art. 3 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento	pag. 6
Art. 4 – Coordinamento con altre disposizioni legislative	pag. 8

Criteri di programmazione

Art. 5 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione	pag. 9
Art. 6 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande	pag. 10
Art. 7 – Ubicazione dell'attività di somministrazione	pag. 10
Art. 8 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi	pag. 11
Art. 9 – Impatto acustico	pag. 11
Art. 10 – Aree d'insediamento	pag. 12

Requisiti d'accesso all'attività di somministrazione

Art. 11 – Requisiti morali	pag. 13
Art. 12 – Requisiti professionali	pag. 14

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione

Art. 13 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento	pag. 15
Art. 14 – Documenti da allegare all'istanza	pag. 16
Art. 15 – Esame dell'istanza	pag. 16
Art. 16 – Decisione sull'istanza	pag. 17
Art. 17 – Comunicazione e SCIA	pag. 17
Art. 18 – Autorizzazione	pag. 19

Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività di somministrazione

Art. 19 – Inizio dell'attività	pag. 20
Art. 20 – Autorizzazione stagionale	pag. 20
Art. 21 – Trasferimento	pag. 20
Art. 22 – Ampliamento o riduzione della superficie	pag. 21
Art. 23 – Subingresso	pag. 21
Art. 24 – Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda	pag. 22
Art. 25 – Cessazione dell'attività	pag. 23
Art. 26 – Revoca delle autorizzazioni	pag. 23
Art. 27 – Proroghe	pag. 24
Art. 28 – Distributori automatici	pag. 24
Art. 29 – Obbligo della prestazione	pag. 24
Art. 30 – Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività	pag. 25
Art. 31 – Pubblicità dei prezzi	pag. 25
Art. 32 – Abbinamenti	pag. 25
Art. 33 – Disposizioni particolari	pag. 26
Art. 34 – Giochi leciti	pag. 26

Attività non soggette a programmazione

Art. 35 – Attività di somministrazione escluse dalla localizzazione	pag. 28
Art. 36 – Autorizzazione temporanea	pag. 29

Attività presso circoli privati

Art. 37 – Circoli privati	pag. 31
---------------------------	---------

Sanzioni

Art. 38 – Competenza all'adozione dei provvedimenti	pag. 36
Art. 39 – Compiti e funzioni della polizia locale	pag. 36
Art. 40 – Procedura sanzionatoria	pag. 36
Art. 41 – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani	pag. 38

Norme finali e transitorie

Art. 42 – Esercizi esistenti	pag. 39
Art. 43 – Validità del regolamento	pag. 39

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti:

- 1) l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione;
- 2) la denominazione delle tipologie dell'attività di somministrazione;
- 3) le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento;
- 4) la localizzazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale.

2. Esse si applicano a tutte le forme di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate su aree aperte al pubblico, con distributori automatici, presso il domicilio del consumatore, nelle mense aziendali, nei locali di intrattenimento e spettacolo, sui mezzi di trasporto, su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie, presso circoli privati a favore dei soci, con esclusione:

- della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni;
- della somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'attività di agriturismo e *bed & breakfast*, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Art. 2 - Finalità

1. La Giunta Comunale, nella predisposizione la programmazione di Settore per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa regionale, delle disposizioni legislative dello Stato e delle presenti norme regolamentari, si pone la finalità di garantire:

- lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione della città e del territorio;
- la trasparenza e la qualità del mercato;
- la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
- la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
- la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della regione;
- la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi di somministrazione nelle frazioni di minore consistenza demografica

favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi;

- la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legislazione regionale vigente.

2. La programmazione, ha validità quinquennale e può essere rivista prima dello scadere del quinquennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche tali da giustificarne la revisione. Le disposizioni in essa contenute hanno valenza regolamentare ed esecutive del presente regolamento.

3. La revisione alla scadenza del quinquennio di validità o ogni altra revisione sono disposte dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale competente .

Art. 3 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento

1. Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature con minimo servizio da consentire la consumazione dei prodotti sul posto;
- *Luogo aperto al pubblico* – è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.
- *Area appositamente attrezzata* – si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.
- *Pubblico esercizio* – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali aperti al pubblico ai quali chiunque può accedere liberamente.
- *Somministrazione in sede del committente* – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.
- *Mensa aziendale* – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.
- *Somministrazione presso complessi ricettivi* – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre

realità turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati od ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.

- *Somministrazione in comunità religiose* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.
- *Somministrazione in Ospedali e Scuole* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.
- *Somministrazione in Caserme* – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.
- *Somministrazione su mezzi di trasporto* – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.
- *Somministrazione in luoghi di intrattenimento* – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
- *Somministrazione presso circoli privati* – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.
- *Area d'insediamento* – è la ripartizione urbanistica del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione di settore dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- *Superficie complementare* – è la superficie di locali o aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e destinate a servizi, uffici, depositi o cantine. Le predette superfici, seppure non utilizzate direttamente per la somministrazione, rientrano tra le superfici sottoposte alla verifica della sorvegliabilità e l'accesso al controllo è sempre consentito agli organi di polizia incaricati al controllo. Si precisa che, in merito alla sorvegliabilità ed in relazione alla misurazione dell'area destinata alla somministrazione, fanno parte dei servizi i seguenti locali:
 - i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
 - i camerini;
 - il guardaroba;
 - gli spogliatoi per il personale;
 - la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie;
 - la dispensa;
 - il locale preparazione alimenti;
 - gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
 - i locali filtranti e separanti in genere.

- *Sorvegliabilità* – verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.
- *Manifestazioni con limite di somministrazione* – Sono le manifestazioni sportive, musicali o di altro genere che, in ragione della presenza partecipativa, impongono l'adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.
- *Chiusura temporanea* – interruzione dell'attività fino a 30 giorni;
- *Sospensione dell'attività* – inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.
- *Gioco lecito* – ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.
- *Attività complementari alla somministrazione* – attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in termini pubblicitari ed imprenditoriali. E' considerata attività complementare la semplice musica di accompagnamento.
- *Indici di pubblicità ed imprenditorialità* – la presenza di uno solo dei seguenti aspetti:
 - per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
 - vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;
 - viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
 - viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
 - i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.

Art. 4 – Coordinamento con altre disposizioni legislative

1. Il presente regolamento e la programmazione di localizzazione disciplinano in termini di polizia amministrativa l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione, nonché con ogni altra disposizione statale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

Criteria di programmazione

Art. 5 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione

1. E' costituita un'unica tipologia di esercizio denominato:

“ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, COMPRESSE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE”

2. Detto esercizio può somministrare alimenti e bevande nei limiti della specifica idoneità sanitaria che ha carattere limitativo nei confronti dell'autorizzazione medesima.

3. In ragione della scelta imprenditoriale dell'operatore, in conformità all'idoneità sanitaria e nei limiti di compatibilità di area indicata nella programmazione economica-commerciale, l'attività di somministrazione può assumere la seguente denominazione:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, *self service*, *fast food* e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;

h) *wine bar*, birrerie, *pub*, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) *disco-bar*, *piano bar*, *american-bar*, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi complementari di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ed in forma complementare all'attività di trattenimento;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

4. Nello stesso esercizio, in osservanza alle prescrizioni igienico-sanitarie, ai criteri di cui al presente regolamento e nel rispetto dei limiti prescrittivi di programmazione economica-commerciale, possono coesistere diverse delle predette denominazioni ed il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la denominazione scelta e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.

5. Le comunicazioni di denominazione, qualora non trascritte nell'autorizzazione, devono essere tenute allegate all'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità ai soli fini di monitoraggio, nella determinazione degli orari di apertura, per la determinazione del numero di giochi leciti installabili e per l'applicazione dei successivi criteri d'insediamento.

Art. 6 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione, purché non inferiore a mq. 15, non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo, ma l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi su una superficie idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela nonché la coerenza con la denominazione dell'attività scelta ai sensi del precedente articolo.

2. In aggiunta alle eventuali disposizioni in materia, previste dalle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico e dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed a difesa del principio di servizio, propedeutico all'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che in fase di verifica della sorvegliabilità, e comunque ad ogni modifica della denominazione dell'attività, venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell'esercizio dentro il quale dovrà essere esercitata l'attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore prescrivendo nell'autorizzazione eventuali limitazioni all'esercizio di attività complementari, all'installazione di attrazioni e/o giochi, che possano compromettere la funzionalità di cui al comma precedente.

Art. 7 – Ubicazione dell'attività di somministrazione

1. L'insediamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non deve corrispondere necessariamente alla specifica previsione urbanistica dovendosi collocare il servizio nei diversi ambiti insediativi sia residenziali, produttivi, commerciali o di terziario ed in ambiti di servizio pubblico; pertanto la localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere considerata compatibile ad ogni destinazione d'uso urbanistico principale di aree o immobili purché non espressamente esclusi dallo strumento urbanistico.

2. La programmazione di settore, nel disporre anche per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati, non rientranti nel contesto del pubblico servizio, disciplina la compatibilità urbanistica dell'esercizio al fine di evitare situazioni di disagio in ambiti residenziali a motivo della frequentazione costante e prolungata nel tempo da parte degli associati.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientranti nella programmazione restano strettamente legate alla complementarietà dell'attività principale e non sono trasferibili separatamente.

4. Al fine di tutelare la salute ed il diritto del cittadino al riposo ed alla quiete, si dispone che la localizzazione degli esercizi nelle singole aree d'insediamento tenga conto della presenza di luoghi di cura, scuole o luoghi di culto disponendo l'adozione di particolari misure di mitigazione a tutela della tranquillità anche nelle aree residenziali, con particolare attenzione a non aggravare la viabilità propria delle aree stesse. In particolare, nelle predette aree, non è possibile attivare superfici esterne di somministrazione con attività musicali complementari di intrattenimento né attivare esercizi di cui ai punti i) ed l) del precedente articolo 5.

5. A fronte del possibile aggravamento, di un esistente addensamento del traffico urbano, che possa compromettere ulteriormente la quiete o la sicurezza pubblica si dispone che nella localizzazione degli esercizi nelle aree d'insediamento interessate dal fenomeno si possa disporre una distanza minima tra esercizi anche in ragione delle aree a parcheggio disponibili; ciò in aggiunta alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 8 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi

1. Oltre alle disposizioni igieniche imposte nella specifica normativa sanitaria, le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono corrispondere alle vigenti normative edilizio-urbanistiche, in particolare devono essere osservanti della loro destinazione d'uso e devono corrispondere, in aggiunta allo *standard* urbanistico, un'adeguata dotazione qualitativa di parcheggi commisurata in uno stallo di sosta ogni 10 mq. (oltre i 50 mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione del locale. La realizzazione dei parcheggi aggiuntivi è assoggettata alle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico ed in relazione alla destinazione urbanistica dell'area d'insediamento, ma può essere attuata anche mettendo a disposizione della clientela spazi privati.

2. Dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impianistica.

3. I predetti requisiti oggettivi possono essere autocertificati mediante una relazione a firma di un tecnico abilitato e controfirmata dall'interessato.

Art. 9 – Impatto acustico

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8, devono osservarsi i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti l'area d'insediamento.

2. I titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, devono produrre una relazione d'impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico redatte da un tecnico competente in acustica ambientale.

3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dove si utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, deve autocertificare che l'emissione acustica e le caratteristiche dell'impianto corrispondono alla normativa vigente in materia; l'autocertificazione deve essere corredata dalla relazione del tecnico competente in acustica ambientale, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi incaricati al controllo dell'attività.

4. La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. l'eventuale parere negativo dell'ARPA espresso in fase di valutazione della relazione d'impatto acustico presentata dall'interessato comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale. Analogo comportamento si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell'ARPA o altri organi preposti al controllo, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici dell'area d'insediamento od inosservanza della relazione di impatto acustico presentata dall'interessato.

Art. 10 – Aree d'insediamento

1. Al fine di definire la localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il territorio comunale può essere ripartito in aree d'insediamento urbanisticamente uniformi.

2. Le aree individuate, oltre che per il rilascio dell'autorizzazione, sono quelle a cui riferirsi ogni qualvolta il presente regolamento richiami la dizione "*aree d'insediamento*".

3. La localizzazione, riportata nella programmazione di Settore ha valenza regolamentare speciale in materia ed è esecutiva del presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano esercizi di somministrazione non soggetti a programmazione ed ai circoli privati.

Requisiti d'accesso all'attività di somministrazione

Art. 11 – Requisiti morali

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale, da tutti i soci nelle società di persone e da tutti i componenti i consigli d'amministrazione nelle altre forme societarie.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande, il SUAP, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

Art. 12 – Requisiti professionali

1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. I requisiti professionali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o SCIA e sono verificati dall'amministrazione comunale avvalendosi della CCIAA territorialmente competente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione

Art. 13 – Presentazione dell’istanza di apertura o trasferimento

1. L’istanza per l’attivazione o trasferimento tra diverse aree d’insediamento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta utilizzando il modulo comunale predisposto.
2. L’istanza deve essere presentata direttamente al SUAP e deve essere sottoscritta davanti al pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
3. La registrazione al protocollo comunale deve essere eseguita in ordine cronologico per ora e giorno di presentazione. Per quanto afferente l’inoltro per raccomandata fa fede l’ora e data di presentazione all’ufficio postale.
4. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell’istanza e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all’interessato dell’avvio del procedimento indicando l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio competente e i propri riferimenti, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell’avvio del procedimento è affisso all’albo pretorio comunale.
5. Riscontrata la regolarità dell’istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all’avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d’ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.
6. Qualora l’istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l’integrazione o il perfezionamento dell’istanza entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’avvio del procedimento da parte dell’interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall’inizio ad avvenuta regolarizzazione dell’istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (10 gg) l’istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l’istruttoria procedendo all’archiviazione dell’istanza.
7. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell’istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avvisa l’interessato dell’immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell’autorizzazione eventualmente già concessa.
8. In caso di presentazione d’istanza relativa all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di vendita al dettaglio o di servizio il modulo comunale predisposto funzionerà anche da comunicazione per l’attivazione del negozio di vicinato e/o come comunicazione dell’attività di servizio svolta. In tale caso le superfici riservate a ciascuna attività

devono essere dichiarate in modo separato. Per quanto riguarda la validità dell'istanza quale comunicazione dell'attivazione di negozio di vicinato il diritto di inizio attività si concretizza comunque con la presentazione del **modulo SCIA A)** al SUAP.

Art. 14 – Documenti da allegare all'istanza

1. All'istanza di richiesta di attivazione o trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

- a) tre planimetrie in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; le planimetrie devono essere sottoscritte dall'interessato e dalle stesse dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno; una planimetria sarà trasmessa all'ASL per la dovuta verifica di competenza;
- b) autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
- c) certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
- d) autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi;
- e) documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 9 del presente regolamento;
- f) certificazioni sull'idoneità impiantistica a firma di tecnici abilitati;
- g) autocertificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria **modulo SCIA A) + schede n. 4 e 5 + scheda 1** (se è abbinato il commercio di vicinato);
- h) documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o locali da destinare all'attività di somministrazione.

2. La presentazione dei predetti allegati può avvenire anche dopo la decisione di accoglimento dell'istanza o del rilascio dell'autorizzazione, ma comunque devono essere tutti presentati prima dell'inizio dell'attività.

Art. 15 – Esame dell'istanza

1. Le istanze per l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono esaminate secondo il seguente ordine di priorità:

1. esame delle istanze di trasferimento;
2. esame delle istanze di attivazione di nuovi esercizi.

2. Nell'esecuzione del predetto ordine d'esame, le istanze dovranno essere valutate sulla base dei seguenti criteri definiti in termini di priorità d'accoglimento:

1. ordine cronologico di presentazione;
2. possesso dei requisiti morali e professionali;
3. disponibilità dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività rispondenti alle norme urbanistiche e sulla destinazione d'uso;
4. disponibilità di una adeguata area a parcheggio;

5. rispondenza alla normativa igienica-sanitaria dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività;
6. possesso delle certificazioni di sicurezza.

Art. 16 - Decisione sull'istanza

1. Il Responsabile SUAP decide sull'accoglimento o diniego entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 13.
2. L'eventuale motivo ostativo al rilascio della chiesta autorizzazione, dovrà essere preventivamente notificato all'interessato il quale potrà controdedurre, entro 10 giorni, con nuove motivazioni o chiarimenti. Il termine procedurale, viene sospeso con la notifica preventiva di diniego, e riprenderà alla data di inoltro delle controdeduzioni o comunque trascorsi inutilmente i 10 giorni dalla notifica.
3. Il diniego dell'accoglimento dell'istanza, adeguatamente motivato in fatto ed in diritto, dovrà essere notificato all'interessato entro il predetto termine di 45 giorni e l'eventuale mancata risposta corrisponderà a silenzio assenso.
4. Con la decisione di accoglimento dell'istanza, che sostituisce inizialmente l'autorizzazione, si invita il richiedente a presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'autorizzazione che sarà rilasciata dopo l'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi di sorvegliabilità dell'esercizio e comunque prima dell'inizio dell'attività.
5. Ove la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine prescritto nella decisione di accoglimento, la procedura di rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata estinta e la pratica archiviata, salvo proroga per documentati motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato e su motivata richiesta da parte del medesimo.

Art. 17 – Comunicazioni e SCIA

1. Le comunicazioni all'amministrazione comunale previste nel presente regolamento inerenti il subingresso, la cessazione dell'attività, la sospensione/ripresa dell'attività, il cambiamento della ragione sociale, devono essere effettuate utilizzando il **modulo SCIA B**); qualora la comunicazione venga presentata su modulo libero, questa deve essere riformulata con il predetto modulo.
2. Per l'attivazione di esercizi di somministrazione non soggetti a localizzazione di cui all'articolo 36, l'interessato deve presentare unicamente il **modulo SCIA A) + schede 1, 2, 4, 5**, da valersi come immediato inizio di attività; qualora la comunicazione venga presentata su modulo libero, questa deve essere riformulata con il predetto modulo.
3. L'istanza deve essere presentata direttamente al SUAP comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

4. Alla SCIA, ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- tre planimetrie in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; le planimetrie devono essere sottoscritte dall'interessato e dalle stesse dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno; una planimetria sarà trasmessa all'ASL per la dovuta verifica di competenza;
- autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona preposta;
- certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
- certificazioni sull'idoneità impiantistica a firma di tecnici abilitati;
- documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 9 del presente regolamento.

5. Il responsabile del procedimento, al ricevimento della SCIA, e comunque entro 7 giorni lavorativi, da avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti.

6. Riscontrata la regolarità della SCIA, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

7. Qualora la SCIA fosse incompleta, mancante dei predetti allegati od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine di sette giorni lavorative e con le modalità di cui al sesto comma, sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o perfezionamento della stessa che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; la sospensione della validità della SCIA può essere disposta una sola volta. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (10 gg) la SCIA si intende decaduta di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.

8. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP darà comunicazione all'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e proceda alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

9. Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della SCIA si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale dell'autorizzazione.

Art. 18 – Autorizzazione

1. L'autorizzazione è da intendersi titolo di polizia amministrativa in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari, comprese quelle inerenti l'installazione

ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e dei giochi leciti intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti, purché l'interessato ne faccia esplicita richiesta.

3. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica idoneità igienico-sanitaria.

4. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento ne comunica gli estremi in via telematica, alla Regione, al Questore ed alla CCIAA.

5. Tutte le modifiche comunicate ai sensi dell'articolo 12, 21 e 22, non comportano necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione, ma possono essere semplicemente annotate sull'autorizzazione.

Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività di somministrazione

Art. 19 – Inizio dell'attività

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla decisione di accoglimento dell'istanza il soggetto deve disporre dell'area e/o dei locali da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di programmazione di Settore, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque iniziare entro due anni dalla decisione di accoglimento dell'istanza e non può essere iniziata se non concorre l'osservanza delle presenti norme regolamentari, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di programmazione di settore, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Art. 20 – Autorizzazione stagionale

1. Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.
2. Riscontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni.

Art. 21 - Trasferimento

1. In deroga all'articolo 13, qualora il trasferimento dell'esercizio di somministrazione avvenga nell'ambito della stessa area d'insediamento, fatta salva l'osservanza dei posti richiesti a parcheggio e le prescrizioni richieste per l'area, lo stesso è soggetto a preventiva comunicazione al SUAP da effettuarsi con il **modulo SCIA A) + schede 4 e 5**, che dovrà essere corredato con gli allegati indicati nell'articolo 14.
2. L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando non sono state verificate le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
3. In caso di comprovata necessità, da documentare adeguatamente, il SUAP può consentire il trasferimento di area di un esercizio, anche in deroga ai criteri di localizzazione. La deroga ha validità temporanea nel massimo di un biennio e non può essere prorogata.
4. A seguito del trasferimento nell'ambito della stessa area o in altra area d'insediamento, l'attività deve essere ripresa entro un anno dalla comunicazione o dall'autorizzazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, per motivi di comprovata necessità.

5. Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

Art. 22 – Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento o riduzione della superficie dei locali o l'aggiunta di area privata esterna da adibire alla somministrazione deve essere comunicato al SUAP utilizzando il **modulo SCIA A) + schede n. 4 e 5**, e la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 7 giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo generale anche se la comunicazione è inoltrata con raccomandata.

2. Prima dello scadere del predetto termine, il Responsabile SUAP dispone per la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza; l'eventuale ritardo alla verifica non può essere opposto all'attivazione dell'ampliamento.

3. Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a SCIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso.

4. L'ampliamento della superficie di somministrazione esterna all'esercizio, mediante l'uso di suolo pubblico, è subordinata all'ottenimento della prescritta concessione o autorizzazione comunale ed all'osservanza delle condizioni fissate per ogni area d'insediamento e contenute nella programmazione di settore. I predetti atti d'uso di suolo pubblico integrano l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ampliandone la superficie di somministrazione che può essere immediatamente utilizzata.

Art. 23 – Subingresso

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquisito la titolarità dell'azienda; pertanto le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono:

- il possesso dei requisiti morali e professionali, come indicati in precedenza;
- l'acquisizione dell'azienda per atto tra vivi o *mortis causa*.

2. Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente con l'azienda come definita dal codice civile.

3. Il subingresso per cessione, affitto o gestione d'azienda deve essere comunicato al SUAP non oltre 7 giorni, dall'inizio dell'attività da parte del subentrante, utilizzando il **modulo SCIA B)**. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.

4. In caso d'affitto o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere ricomunicati al SUAP nei termini e con la procedura indicata nei commi precedenti. Con le stesse modalità deve essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.

5. Nelle autorizzazioni rilasciate per affitto o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o gestione. In caso di recesso e allo scadere dell'affitto o gestione, il titolare dell'autorizzazione ceduta in affitto o

gestione, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali, deve chiedere la reintestazione e riprendere l'attività entro un anno. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.

6. In caso di morte del legale rappresentante o delegato della società ne va data comunicazione al SUAP entro 30 giorni, salvo cause di comprovata necessità adeguatamente motivate, indicando l'eventuale nuovo legale rappresentante o delegato.

7. In caso di morte del titolare di una ditta individuale, gli eredi legittimi, entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, devono provare l'effettivo trasferimento dell'azienda mediante autocertificazione con la quale si indicano i legittimi eredi del titolare deceduto, con i relativi titoli e gradi successori.

8. Nei confronti del nuovo legale rappresentante, del nuovo delegato e degli eredi, il SUAP avvia la verifica dei requisiti morali di cui al presente regolamento. Qualora si dovessero riscontrare elementi ostativi nei confronti di uno o più eredi, si inviteranno le parti a cessare l'attività che potrà essere ripresa solo dopo aver eliminato i suddetti elementi.

9. Anche l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta nelle condizioni del precedente comma.

10. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione, può cedere od affittare l'azienda a terzi o continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per 365 giorni, prorogabili di 6 mesi in caso di fatti non imputabili all'interessato, decorrenti dalla data di apertura della successione. Entro tale termine, deve comunque presentare la documentazione attestante il consolidamento del subingresso; in difetto il SUAP avvierà la procedura di revoca del titolo.

11. Nel caso in cui il subentrante sia un minore od incapace, chi ne tutela, ai sensi di legge, gli interessi, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per gestire l'attività; in difetto, dovrà nominare un delegato idoneo. Alla cessazione dello stato di incapacità, l'interessato dovrà chiedere, entro 30 giorni, salvo motivi di comprovata necessità, l'intestazione del titolo per gestire l'attività, dimostrando di essere in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Decorso inutilmente detto termine, il SUAP avvierà la procedura di revoca del titolo.

12. Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente. Solo in questo caso è obbligatoria la verifica dei requisiti igienico-sanitari e di sorvegliabilità non trattandosi di continuità aziendale.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 24 – Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda

1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere condotto per mezzo di un rappresentante ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

2. Come per l'attività commerciale, è data la possibilità al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di concedere a terzi la gestione di un reparto d'azienda ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

3. La rappresentanza e la gestione di reparti può essere concessa solo a persone in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento e l'attività può essere iniziata solo dopo l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del comune.

4. Le comunicazioni per la rappresentanza e la gestione del reparto si effettuano al SUAP utilizzando il modulo **SCIA A)** e sono allegate all'autorizzazione.

5. Il titolare dell'autorizzazione, entro tre giorni, deve comunicare, utilizzando il modulo comunale predisposto, ogni variazione intervenuta nel rapporto di rappresentanza o gestione: cambio del nominativo, risoluzione anticipata, proroghe o rinnovi, ecc..

Art. 25 – Cessazione dell'attività

1. Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività dovrà darne comunicazione al SUAP entro 30 giorni dalla cessazione utilizzando il **modulo SCIA B)** ed allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 26 – Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono revocate dal Responsabile SUAP:

- quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data della decisione di accoglimento dell'istanza o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali di cui al presente regolamento;
- quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. in tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione; quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- in ogni caso previsto dal presente regolamento.

2. La revoca è sempre preceduta dall'avviso di avvio del procedimento da notificare all'interessato con le modalità previste dal codice civile e l'atto di revoca sarà formulato solo dopo l'avvenuta o consolidata notifica dell'avvio del procedimento.

Art. 27 – Proroghe

1. Nei casi in cui il presente regolamento preveda la possibilità di proroga o differimento di termini per comprovata necessità o giustificato motivo, si devono considerare i seguenti casi:

- necessità di adeguamento igienico sanitario imposto da parte della competente ASL;
- il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
- nei casi documentati dove il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentata, non sia riconducibile alla volontà dell'interessato.
- nei casi documentati di impedimenti per malattia o altre cause psico-fisiche.

2. La proroga può essere concessa una sola volta e non è concessa in caso di mancata richiesta dell'autorizzazione e delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia o igienica dei locali.

Art. 28 – Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.

2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 29 – Obbligo della prestazione

1. Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza.

2. È vietato adibire l'esercizio di somministrazione ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai, ed è vietato altresì corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie.

3. Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

4. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori.

5. E' data possibilità al Sindaco di vietare, con provvedimento motivato, la somministrazione di bevande, alcoliche o superalcoliche, in connessione con determinate attività (manifestazioni sportive, luna park, ecc.).

Art. 30 - Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività

1. E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni senza darne comunicazione alcuna.
2. Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente deve darne comunicazione al SUAP almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura utilizzando il **modulo SCIA B)**. La ripresa dell'attività dovrà essere comunicata utilizzando lo stesso modulo.
3. Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

Art. 31 - Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:
 - per quanto concerne il servizio di somministrazione di bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - per quanto concerne il servizio di somministrazione di alimenti, con le stesse modalità di cui al punto precedente cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque la leggibilità dello stesso dall'esterno.
2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
3. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.
4. Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
5. I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 32 – Abbinamenti

1. L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono chiaramente separate.
2. L'abbinamento, senza separazione delle strutture o superfici, può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria.

Art. 33 – Disposizioni particolari

1. All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 32, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

- autorizzazione comunale;
- autocertificazione di idoneità sanitaria (SCIA – A e/o B);
- gli orari di apertura dell'esercizio;
- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del relativo regolamento d'esecuzione;
- la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

2. I minori di anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

4. Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.

5. L'uso dei servizi igienici è garantito solo a coloro che fruiscono del servizio offerto dall'esercizio.

6. Eventuali alimenti e bevande portati dai clienti possano essere consumati negli esercizi di somministrazione soltanto con autorizzazione del titolare.

7. Negli esercizi di somministrazione è vietato introdurre animali affettivi; detto divieto deve essere pubblicizzato all'esterno dell'esercizio. Se il titolare ne abilita l'accesso deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

8. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei dall'ASL. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo.

9. La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art. 34 – Giochi leciti

1. In coordinamento con i disposti dell'articolo 6, 2° comma, e articolo 18, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, *ping-pong* o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale sull'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione.

2. Salvo disposizioni più restrittive di rango superiore, si dispone che l'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco come definiti dall'articolo 110 del TULPS è limitata nel massimo di **3 (tre)** giochi.
3. Per installare i giochi di cui ai precedenti commi, si deve dare preventiva comunicazione al SUAP allegando copia del prescritto regolamento, nulla osta o scheda tecnica del gioco.
4. La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto anche il regolamento e la relativa tariffa.
5. L'esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal comune.
6. Durante l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in fascia di speciale prolungamento dell'orario di attività, non è consentito l'esercizio dei giochi.

Attività non soggette a localizzazione

Art. 35 – Attività di somministrazione escluse dalla localizzazione

1. Le seguenti attività di somministrazione sono attivabili mediante la presentazione al SUAP del **modulo SCIA A) + schede 1, 2, 4 e 5**, e l'attività può essere iniziata il giorno dopo la presentazione all'ufficio comunale. Ad esse si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con esclusione delle disposizioni inerenti la chiusura temporanea e la programmazione economica-commerciale:

- 1) attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento;
- 2) attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio;
- 3) attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;
- 4) attività di somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto;
- 5) attività di mensa interna ad aziende o altre istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti e studenti;
- 6) attività esercitata presso il domicilio del consumatore (catering);
- 7) attività temporanee come indicate al successivo articolo 36;
- 8) attività svolta nei limiti istituzionali da parte di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

Nella fattispecie riferita alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose rientrano non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite gestione d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti del gestore. La natura dell'attività ceduta in gestione rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina.

I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione della sorvegliabilità la quale prevede che i locali di detti enti, in cui si

somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente norma gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolge attività di tipo oratoriale in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa dei circoli privati o esercizi pubblici.

9) attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, che per la loro natura sono interessate da un'alta affluenza di pubblico e che hanno evidenziato o presentano il possibile sorgere di fenomeni di turbativa pubblica.

3. Il Responsabile SUAP, in concerto con il comando di Polizia Locale, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 36 – Autorizzazione temporanea

1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione.

2. Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a 10 giorni e per i locali e le superfici indicate nel titolo. Sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento.

3. Non possono attivarsi autorizzazioni temporanee di somministrazione in concomitanza di manifestazioni pubbliche istituzionali od indette dall'Amministrazione Comunale e comunque, tra due manifestazioni autorizzate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deve intercorrere un periodo di 7 giorni, salvo deroghe concesse dall'amministrazione comunale.

4. Le manifestazioni organizzate da parte di associazioni *no profit* non possono rappresentare titoli riferiti alle bevande alcoliche e il rappresentante dell'associazione o sodalizio deve presentare il **modulo SCIA A) + schede 1, 2 e 4**, unitamente all'autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, nonché la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica nonché di prevenzione incendi nell'uso di fuochi.

5. Se la manifestazione temporanea è effettuata a scopi imprenditoriali, l'interessato deve presentare esplicita istanza utilizzando il predisposto modulo comunale. Prima dell'inizio dell'attività ed a completamento delle strutture,

l'interessato dovrà presentare **modulo SCIA A) + scheda 4** unitamente all'autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, nonché la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica nonché di prevenzione incendi nell'uso di fuochi.

6. L'istanza deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

7. Qualora il richiedente non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l'incarico.

8. L'attività oggetto dell'autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

9. Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche, l'area viene distolta dall'uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell'organizzatore e con l'accoglimento dell'istanza di concessione del suolo pubblico viene rilasciata l'autorizzazione.

Attività presso circoli privati

Art. 37 – Circoli privati

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

2. L'attività di somministrazione ai soli soci è subordinata alla condizione che il suo funzionamento, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone. Per questo motivo, pur non trattandosi di esercizi pubblici di somministrazione, la normativa legislativa richiama l'obbligo di osservare le stesse prescrizioni urbanistiche-edilizie e di destinazione d'uso dei locali pubblici, pertanto, mentre l'apertura del Circolo, nella sua semplice funzione aggregativa, può trovare destinazione in ogni ambito residenziale, l'esercizio della somministrazione all'interno del Circolo lo rende urbanisticamente assoggettabile alla possibile pianificazione localizzativa da prevedersi nella programmazione di settore del presente regolamento ed in osservanza degli stessi criteri prescritti per l'esercizio dell'attività pubblica di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Ai fini del presente articolo si intende per *testo unico delle imposte sui redditi*, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4 - Associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

4.1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano una **SCIA** ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90, e successive modificazioni.

4.2. Nella segnalazione il legale rappresentante dichiara:

- a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 4 e 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
- e) il possesso dei requisiti morali e professionali
- f) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

4.3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto, una planimetria, la certificazione dell'impiantistica a

firma di tecnici abilitati, la certificazione igienico-sanitaria mediante SCIA A) regionale.

4.4 Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

4.5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 148, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, ed all'ottenimento dell'autorizzazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 287/91.

4.6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al SUAP (entro 7 giorni), utilizzando il modulo comunale predisposto le variazioni intervenute successivamente alla presentazione della SCIA in merito alla sussistenza dell'adesione all'ente od organizzazione nazionale affiliante, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo.

4.7. La validità della SCIA deve essere riconfermata annualmente mediante la trasmissione della certificazione di affiliazione ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno

5 - Associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

5.1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al SUAP domanda di autorizzazione utilizzando il modulo comunale predisposto.

5.2. Con la presentazione del predetto modulo, l'interessato dichiara esplicitamente:

- a) il tipo di attività di somministrazione;
- b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi;
- d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

5.3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto, una planimetria, la certificazione dell'impiantistica a firma di tecnici abilitati, la certificazione igienico-sanitaria mediante SCIA A) regionale.

5.4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

5.5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo statuto dell'associazione deve prevedere modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

5.6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

5.7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all'ottenimento dell'autorizzazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 287/91.

5.8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al SUAP (entro 7 giorni), utilizzando il modulo comunale predisposto, le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione rese nella domanda di ottenimento dell'autorizzazione ed in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi.

5.9. L'autorizzazione ha validità permanente e può essere revocata per motivi di polizia od ordine pubblico.

6 - Disposizioni comuni.

6.1. Resta ferma la possibilità per la Polizia Locale di effettuare controlli e ispezioni nell'ambito dei locali del circolo abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande. L'elenco dei soci adeguatamente aggiornato deve essere disponibile ad ogni controllo.

6.2. La SCIA e l'autorizzazione, di cui ai punti precedenti, valgono come autorizzazione ai fini del secondo comma dell'articolo 86 del TULPS. Questa particolarità comporta che, all'interno dei locali privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano le stesse disposizioni del TULPS e del presente regolamento previste per gli esercizi pubblici in generale, pertanto l'installazione di apparecchi sonori o televisivi, lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli, nonché l'esercizio di giochi leciti di qualunque tipo, deve essere preventivamente autorizzata.

6.3. La denuncia di inizio di attività all'interno di un circolo privato, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del sodalizio medesimo o di quelli appartenenti all'Associazione locale o nazionale di cui fa parte o è affiliato.

6.4. L'attività di somministrazione deve essere gestita dal presidente o rappresentante del sodalizio o dai soci, quali risultano dall'atto autorizzativo. Se la somministrazione è svolta da persona diversa questa deve figurare da un regolare contratto di gestione e deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

6.5. Pur trattandosi di locali privati, gli stessi vengono comunque destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione e come tali devono corrispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92. Ciò comporta che i locali,

all'interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del circolo non devono essere apposte targhe o insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

6.6. L'attività di somministrazione deve essere svolta all'interno dei locali, non è pertanto consentito autorizzare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via, tanto meno con tavoli e sedie sulla strada, anche se concessa in occupazione.

6.7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti del presente articolo, salvo quanto previsto da specifiche norme legislative o del presente regolamento per quanto applicabili, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge 287/91.

6.8. Il SUAP ordina la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari o l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

7 – Attività complementari

7.1. Tenendo presente che la possibilità aggregativa si colloca all'interno del diritto costituzionale della libera associazione, si evidenzia che la possibilità di somministrare alimenti e bevande agli associati, si configura come attività complementare alle finalità associative; questo aspetto di complementarietà deve essere costantemente osservato evitando che ricorrano le seguenti condizioni:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa sul momento o senza formalità ;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti o dell'attività di somministrazione mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (per esempio internet, radio, televisione, riviste e quotidiani, affissioni, eccetera);
- predisposizione dei locali, dove si svolge l'attività del sodalizio, tale da evidenziare che la somministrazione sia l'attività prevalente;
- presenza di persone estranee al sodalizio e non tesserate, ovvero iscritti nel registro dei soci in modo da rendere impossibile la loro individuazione per le attività statutarie del sodalizio.

7.2. Nel caso venga accertata una sola delle predette condizioni, l'attività di somministrazione o di intrattenimento viene considerata pubblica ed imprenditoriale.

7.3. Per quanto attiene l'esercizio dei giochi leciti ed il servizio internet all'interno dei circoli privati si rinvia agli articoli specifici del presente regolamento in quanto applicabili.

7.4. All'interno dei Circoli possono svolgersi liberamente trattenimenti e spettacoli riservati ai soli soci. Qualora tali trattenimenti o spettacoli siano destinati al pubblico o a invitati, il presidente o rappresentante il sodalizio dovrà munirsi di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 68 o 69 del TULPS e i locali dovranno corrispondere alle prescrizioni di prevenzione incendi e agibilità dei locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del TULPS.

7.5. La predetta agibilità e il certificato di prevenzione incendi sono comunque necessari anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci, purché in numero superiore a 100 e, comunque, qualora ricorrano le condizioni di pubblicità consistenti:

- nel pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del Circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro soci;
- nella pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti eccetera, destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci;
- nella complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile;
- nel rilevante numero delle persone che accedono ai locali del Circolo (superiore alle 100 persone).

Sanzioni

Art. 38 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione del presente regolamento, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Art. 39 - Compiti e funzioni della polizia locale

1. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. L'operatore di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:
 - diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al SUAP;
 - intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
 - accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
 - segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.
3. In caso di tumulti o risse, gli agenti di Polizia Locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.
4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento, si applica la legge regionale istitutiva della Polizia Locale.

Art. 40 – Procedura sanzionatoria

1. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, e dalla legge regionale n. 90/83, ed i proventi sono devoluti al comune.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.
3. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa se non diversamente disposto.
4. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento ed allegati, riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.
5. Per le violazioni alle norme regolamentari e di programmazione economica-commerciale, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
6. Quando è accertata una violazione prevista dal presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile dell'USE, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.
7. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.
8. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
9. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Comando di Polizia Locale ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
10. Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
11. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 9 e 10, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico.
12. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna.

nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 9° comma.

13. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, secondo comma, oltre alla sanzione di cui al comma 5, comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione disposta dal Il Responsabile dell'USE.

Art. 41 – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani

1. L'Amministrazione comunale, al fine di prevenire l'abuso di bevande alcoliche fra i giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, in raccordo con le iniziative regionali e con la collaborazione di altre istituzioni ed associazioni, può promuovere:

- iniziative di formazione ed educazione al consumo presso il personale degli esercizi pubblici di somministrazione, i giovani e le famiglie;
- l'adozione di misure preventive rivolte ai frequentatori degli esercizi pubblici di somministrazione aperti nelle fasce notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme premianti per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle come da modulo comunale predisposto.

Norme finali e transitorie

Art. 42 – Applicazione ed abrogazione delle norme

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP ed all'applicazione delle scelte di cui alla programmazione di Settore e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
2. Le autorizzazioni in esercizio saranno convertite d'ufficio senza obblighi da parte dei titolari.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alla somministrazione esercitata presso circoli privati e presso locali di intrattenimento o spettacolo, i cui titolari devono porsi in regola con le medesime.

Art. 43 – Validità dei criteri e delle procedure

1. Le disposizioni del presente regolamento dispongono criteri da utilizzare nella programmazione di Settore e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari ed urbanistiche, pertanto hanno validità normativa prioritaria, ferma restando la validità delle altre norme quale rinvio a carattere generale, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste di cui all'articolo 40 per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni Regionali e delle altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.